



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Ordinanza n. 17

Anno 2014

OGGETTO: allevamento con focolaio febbre catarrale (Blue Tongue) – sequestro e prescrizione misure sanitarie.

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'ASL Salerno distretto di Sala Consilina , in data 08.09.2014 Prot.13910 con la quale veniva segnalato che presso l'allevamento sito località Fonti, agro del comune di Sala Consilina, codice aziendale n.14S0101 , di proprietà dei sig. DI BRIZZI Cono, è stato confermato un focolaio di febbre catarrale dei Bovini (Blue Tongue) in capi Bovini;

CONSIDERATO che è necessario adottare provvedimenti atti ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R 8 febbraio 1954 ,n°320 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 09 Luglio 2003, n° 225;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s.m.i.

VISTA la nota Ministero della Salute DGSAF 0017113-P-06/09/2013;

VISTA La Legge 23 Dicembre 1978 n° 833;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267;

ORDINA


Al sig. Cono DI BRIZZI, nato a Sala Consilina il 04.01.1954 ivi residente alla via Lanito Soprano, titolare dell'allevamento identificato con codice aziendale 14S0101, con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Sequestro fiduciario dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda e a destinazione della stessa , salvo nel caso di macellazione immediata verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi , nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. L'abbattimento degli animali che il Veterinario Ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi della malattia ;
8. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti in azienda;
9. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
10. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare o far rispettare la presente ordinanza .

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica e il Servizio Veterinario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone la notifica del presente provvedimento al detentore degli animali colpiti dalla Blue Tongue.

dalla Residenza Municipale, il 8 settembre 2014



IL SINDACO
Francesco CAVALLONE